

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Prov. di Como

REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 30 ottobre 2007

Modificato - a decorrere dal 01.01.2012 - con deliberazione C.C. 22/2011

Pubblicato all'Albo Pretorio il 14 novembre 2007

REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 1 - Oggetto e beneficiari

1. Il presente regolamento ha la finalità di adeguare al contesto geo-socio-economico del Comune di Campione d'Italia il trattamento pensionistico o simile dei cittadini residenti in Campione d'Italia e dei cittadini iscritti all'AIRE di detto Comune e residenti nel Canton Ticino in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli. Per trattamento simile s'intende esclusivamente un trattamento erogato da un istituto previdenziale italiano.

Art. 2 - Integrazione pensionistica

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'Amministrazione Comunale integrerà il trattamento pensionistico o simile percepito, mediante un'erogazione mensile massima di CHF 1.400, entro i limiti stabiliti dal successivo articolo 4.
2. L'integrazione di cui al precedente comma é erogata per un massimo di 12 mensilità. (*comma modificato con deliberazione C.C. 22/2011*).
3. La Giunta Comunale può modificare l'entità dell'integrazione di cui al primo comma entro il limite massimo del 20%, qualora lo imponga il conseguimento degli obiettivi di bilancio.
4. L'integrazione di cui al comma 1, a richiesta dell'interessato, sarà elevata fino ad assicurare al beneficiario CHF 2.200, comprensivi della pensione e dell'integrazione medesima, qualora il reddito del beneficiario e del coniuge risulti costituito soltanto dalla pensione e dall'integrazione di cui al presente articolo, con esclusione del reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale (*comma modificato con deliberazione C.C. 22/2011*).

Art. 3 - Requisiti soggettivi

1. I beneficiari dell'integrazione devono possedere i seguenti requisiti :
 - a) titolare di pensione italiana ovvero titolare di pensione svizzera purché residente a Campione d'Italia;
 - b) se cittadino straniero, aver maturato la propria pensione svolgendo un'attività lavorativa in Campione d'Italia negli ultimi 10 anni continuativi precedenti il pensionamento;
 - c) iscrizione da almeno 10 anni continuativi nei registri anagrafici di Campione d'Italia. I cittadini AIRE residenti nel Canton Ticino, esclusi gli iscritti dalla nascita, dovranno, in ogni caso, avere avuto residenza anagrafica nel comune di Campione d'Italia per almeno anni 6 (sei). Il requisito dei 10 anni può essere dato dalla somma degli anni di iscrizione nei due registri, purché continuativi;
 - d) permanenza effettiva con il proprio coniuge , intesa come continua e durevole presenza, nei comuni di cui al precedente art. 1;
 - e) se cittadini AIRE residenti in Canton Ticino, aver maturato la propria pensione svolgendo un'attività lavorativa in Campione d'Italia per almeno 10 anni continuativi, Tale requisito deve essere posseduto dal titolare della pensione, esclusi i casi di reversibilità.
2. Il requisito temporale di cui al precedente 1° comma, lettera c) non è richiesto in caso di minori di anni 10 titolari di pensione di reversibilità.
3. Il requisito della permanenza effettiva intesa come continua e durevole presenza di cui al precedente 1° comma, lettera d) non é richiesto per coloro che dimorano presso Istituti di Ricovero.
4. I suddetti requisiti devono sussistere alla data di richiesta dell'integrazione e permanere per tutto il periodo di attribuzione della stessa.

Art. 4 - Reddito

1. Ai fini dell'assegnazione dell'integrazione massima di cui al precedente art. 2, il reddito complessivo lordo del beneficiario, non potrà superare, in ogni caso, l'importo mensile medio su base annua di CHF. 6.000. Per i pensionati AIRE il cui trattamento pensionistico non risulta tassato alla fonte dall'ente previdenziale erogatore il reddito medio mensile non potrà eccedere CHF 5.500). Nel caso di superamento di tali limiti di reddito, l'integrazione sarà ridotta della parte eccedente l'importo di cui sopra.
2. Il reddito mensile medio del beneficiario residente a Campione d'Italia è computato sottraendo la deduzione per l'abitazione principale dal reddito complessivo lordo incrementato dei redditi pensionistici o esenti non inseriti nelle dichiarazioni, ad eccezione dell'integrazione di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Il reddito mensile medio del beneficiario residente in Canton Ticino è computato sottraendo il valore locativo dell'abitazione principale di proprietà dal reddito lordo incrementato dei redditi pensionistici o non inseriti nelle dichiarazioni, ad eccezione dell'integrazione di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Qualora all'interno dello stesso nucleo vi siano più soggetti beneficiari di integrazioni pensionistiche

erogate a qualsiasi titolo dal Comune, e/o inabili e/o familiari a carico, il reddito complessivo dei beneficiari non potrà eccedere l'importo mensile medio su base annua di CHF 8.000. Per i pensionati AIRE il cui trattamento pensionistico non risulta tassato alla fonte dall'ente previdenziale erogatore il reddito medio mensile non potrà eccedere CHF 7.500. Nel caso di superamento di tali limiti di reddito, l'integrazione sarà ridotta della parte eccedente l'importo di cui sopra.

Art. 5 - Presentazione della domanda

1. La domanda di integrazione del trattamento pensionistico deve essere presentata in Comune compilando e sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo di domanda), resa ed autenticata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e corredata, pena la non concessione, della documentazione richiesta.
2. L'ufficio competente, qualora ne ravvisi la necessità, richiede ulteriore documentazione e dispone gli accertamenti opportuni.
Nel caso di integrazioni pensionistiche di diversa entità a più appartenenti allo stesso nucleo, contestualmente alla domanda e previa intesa tra i beneficiari, dovrà essere indicata la misura dell'accredito da corrispondere a ciascuno di loro.

Art. 6 - Decorrenza

1. Il beneficio dell'integrazione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda purché da tale giorno il beneficiario risulti in possesso dei necessari requisiti.
2. Il Responsabile del servizio, previa comunicazione alla Giunta Comunale, adotta i relativi atti di concessione, modifica e/o revoca dell'integrazione.
3. Qualora il certificato di pensione, all'atto della presentazione della domanda, non sia ancora stato rilasciato dall'Ente preposto, dovrà essere presentato successivamente e comunque entro 10 giorni dalla data di ricezione.
4. Nelle more della definizione del trattamento pensionistico da parte dell'Ente previdenziale, verrà erogata un'integrazione forfetaria di CHF 700 salvo successivo conguaglio. In tale caso il reddito sarà computato escludendo quello da lavoro conseguito nell'anno del pensionamento.

Art. 7 - Reversibilità

1. In caso di decesso del titolare della pensione, su richiesta degli eredi, da presentarsi improrogabilmente entro 6 mesi, verrà corrisposta agli stessi esclusivamente l'integrazione relativa all'intero mese del decesso.
2. Nel caso di unica pensione di reversibilità corrisposta a più beneficiari con singola posizione previdenziale, il massimale erogabile è quello mensile dovuto al "de cuius" ripartito agli eredi secondo le quote spettanti per legge. A concorde richiesta degli eredi è consentita una diversa ripartizione.
3. Anche nel caso di più pensioni di reversibilità in capo ad uno o più soggetti valgono i valori massimi previsti dagli articoli 2 e 4.

Art. 8 - Controllo dei requisiti

1. Con la presentazione della domanda e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti il reddito presunto per l'anno di riferimento.
2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti in capo al beneficiario dell'integrazione, per quanto attiene la situazione reddituale di cui all'art. 4, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno, gli interessati dovranno presentare al Comune copia della dichiarazione resa all'Ufficio Imposte o equivalente Ufficio elvetico, nonché ogni altra relativa documentazione richiesta dall'ufficio competente.
3. Il beneficiario dovrà fornire tutta la documentazione richiesta, pena la sospensione e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio, la revoca dell'integrazione con recupero al Comune delle somme percepite.
4. Ulteriori accertamenti e verifiche attinenti i requisiti soggettivi saranno attuati dall'ufficio competente anche su indirizzi della Giunta Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità.
5. Il beneficiario é tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione, sotto pena di decadenza dell'erogazione stessa e del recupero delle somme indebitamente percepite.
6. Controlli a campione potranno essere disposti dal Responsabile del Servizio, sulla base di indirizzi assegnati dalla Giunta Comunale.

Art. 9 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, ai cittadini già beneficiari del cambio sussidiato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, viene garantita l'erogazione dello stesso nell'entità massima di cui al comma 1 dell'art. 2, purché in possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, punto d) e rientri nei limiti di reddito di cui all'articolo 4.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, formato da n. 10 (dieci) articoli, sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia ed entra in vigore il giorno 1 gennaio 2008.